

AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

Alcune novità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro apportate al T.U. 81/2008 dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 3 luglio 2023, n. 85.

In data 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” il cui Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi” (articolo 14) ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Il Decreto è stato convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 3 luglio 2023, n. 85, in vigore dal 4 luglio 2023.

Si riepilogano le novità introdotte.

Nomina del Medico Competente (art. 18, comma 1 lett. a D.Lgs. 81/2008)

L’obbligo di sorveglianza sanitaria è previsto ora, oltre ai casi espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008, anche a tutte le ipotesi in cui la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 del Decreto citato, ne evidenzia la necessità. Vi è quindi un’estensione delle fattispecie in cui sorge l’obbligo di nomina del Medico Competente.

Obblighi del Medico Competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008)

Sono stati inseriti i seguenti obblighi in capo al Medico Competente:

- in occasione della visita medica preventiva l’obbligo di richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro da valutare ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
- in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, l’obbligo di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Formazione (art. 37 D.Lgs. 81/2008)

La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”* tra le numerose modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento alla formazione, aveva previsto:

- l'introduzione dell'obbligo di formazione per il datore di lavoro;
- l'implementazione delle attività formative del preposto (interamente in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi).

Quanto alla definizione dei dettagli di tale formazione la Legge rimandava a un nuovo Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022 ma che, come noto, non è ancora stato emanato.

L'accordo avrebbe dovuto provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il Decreto Legge 48/2023 ha previsto inoltre, tra gli obiettivi del nuovo accordo Stato-Regioni, il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. e ai lavoratori autonomi

Il Decreto Legge ha introdotto una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni.

Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare

riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV del T.U. 81/2008.

Uso delle attrezzature di lavoro (artt. 71 ss. D.Lgs. 81/2008)

È stata estesa ai privati la titolarità della funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di pubblico servizio rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

Il Decreto Legge ha inoltre introdotto l'obbligo di formazione e di addestramento specifico in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.

Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso (art. 87 D.Lgs. 81/2008)

Il Decreto Legge ha introdotto una sanzione per il mancato adempimento all'obbligo di formazione e di addestramento specifico in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali (arresto tra 3 a 6 mesi o ammenda € 3.071,27 a € 7.862,44).

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art. 72 D.Lgs. 81/2008)

Il Decreto Legge ha previsto l'obbligo per i noleggiatori e i concedenti in uso di acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l'utilizzo.